

***Caso n. IV/M.167 -  
GAMBOGI / COGEI***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE  
data: 19.12.1991

*Disponibile anche nella base dati CELEX  
documento n. 391M0167*

VERSIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO CEE N. 4064/89  
DECISIONE IN CONFORMITÀ  
DELL'ART. 6, PAR. 1,  
LETTERA b)

RACCOMANDATA R.R.

Alle parti notificanti

Oggetto: Caso N.IV/M.167 - Gambogi / Cogei  
Vostra notificazione del 19.11.1991 ai sensi  
dell'articolo 4 del Regolamento del Consiglio N. 4064/89

1. La sopra menzionata operazione riguarda la costituzione di un consorzio tra due società italiane, la Gambogi Costruzioni SpA (Gambogi) e la CO.GE.I SpA (Cogei), allo scopo di entrare nel mercato delle costruzioni in Ungheria. Questo consorzio a sua volta parteciperà alla costituzione di un'impresa comune con un'impresa statale ungherese.
2. A seguito dell'esame della notificata operazione, la Commissione è pervenuta alla conclusione che esse ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento del Consiglio No. 4064/89 e che essa non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune.

#### **LE PARTI E GLI ACCORDI**

3. La Gambogi Costruzioni SpA è un'impresa controllata dalla Ferruzzi Finanziaria SpA tramite la Calcestruzzi SpA, holding della Ferruzzi nel settore delle costruzioni, dell'ingegneria industriale e dei materiali edili. La Cogei è un'impresa controllata da Italimpreses SpA, una holding italiana presente in varie società operanti nel settore delle costruzioni, della creazione di impianti produttivi e dei macchinari.
4. L'accordo tra Gambogi e Cogei riguarda la costituzione di un'impresa comune di diritto italiano denominata "Consorzio Iniziative Ungheresi". Quest'impresa, della quale ogni società fondatrice detiene il 50% delle azioni, è stata costituita al solo scopo di creare insieme all'impresa statale ungherese Betonutepito Vallalat, una nuova impresa di diritto ungherese denominata Betonutepito International Construction Company. Di

questa impresa il Consorzio Iniziative Ungherese acquisirà il 51% delle azioni a fronte di un conferimento in contanti e la Betonutepito Vallalat acquisirà il rimanente 49% delle azioni a fronte dell'apporto delle attività materiali già esistenti.

#### **CONCENTRAZIONE**

5. Il consorzio Iniziative Ungherese, che costituisce uno strumento per la realizzazione dell'impresa comune Betonutepito International, sarà controllato congiuntamente da Gambogi e Cogei, ciascuna con il 50% della azioni con diritto di voto. Il suo consiglio di amministrazione sarà composto da tre membri, uno nominato da Gambogi, uno da Cogei e il terzo, il Presidente, sarà nominato con il consenso di entrambi. Tutte le decisioni del Consiglio richiederanno l'unanimità.
6. Il Consorzio Iniziative Ungherese controllerà la Betonutepito International nonostante che l'azionista di minoranza, la Stato ungherese, detenga attraverso la Betonutepito Vallalat una consistente quota di azioni con diritto di voto. Il consorzio avrà il 51% della azioni con diritto di voto nell'assemblea generale della Betonutepito International. Inoltre avrà il diritto di nominare quattro dei sette membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente. Tutte le decisioni del Consiglio saranno prese a maggioranza semplice e il Presidente avrà il voto decisivo.
7. La Commissione ritiene quindi che nonostante l'azionista di minoranza detenga una consistente quota di azioni, la Betonutepito International sia controllata congiuntamente da Gambogi e Cogei essendo quest'ultime in grado di condurre da sole la società. I diritti dell'azionista ungherese non differiscono sostanzialmente da quelli usualmente attribuiti a un azionista di minoranza nelle legislazioni nazionali della Comunità.
8. La Betonutepito International è destinata a configurarsi come un unità che svolge su base stabile tutte le funzioni di un entità economica autonoma e sarà controllata congiuntamente da Gambogi e Cogei attraverso il Consorzio Iniziative Ungherese.

Non si sarà rischio di coordinamento del comportamento concorrenziale fra Gambogi e Cogei giacchè il loro accordo ha come unico oggetto il mercato delle costruzioni ungherese, nel quale nessuna delle Parti è attualmente operante, e dal momento che gli effetti dell'operazione saranno marginali nel mercato comune, vedasi punto 12. Ne consegue che la creazione dell'impresa comune Betonutepito International costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3(1)(b) del Regolamento N° 4064/89.

#### **DIMENSIONE COMUNITARIA**

9. L'operazione ha dimensione comunitaria poiché il fatturato totale realizzato a livello mondiale nel 1990 dalla Ferruzzi e dalla Italimprese supera i 5 miliardi di ECU, il fatturato realizzato individualmente da Ferruzzi e Italimprese nella Comunità è superiore a 250 milioni di ECU, e le Parti non realizzano più di due terzi del loro fatturato all'interno di un solo e medesimo stato membro.

## COMPATIBILITÀ

10. Il mercato della costruzioni ungherese, dove una libera economia di mercato sta progressivamente sviluppandosi, presenta speciali caratteristiche. Una partnership con un'impresa locale è considerata essenziale per conoscere e capire le particolari caratteristiche di questo mercato.
11. L'attività dell'impresa comune sarà svolta al di fuori della Comunità europea e la Commissione non ha giurisdizione per valutare l'impatto della concentrazione nel mercato delle costruzioni ungheresi.
12. Gli effetti della concentrazione nel mercato comunitario sono da considerarsi marginali. Le società fondatrici non hanno una posizione significativa nella Comunità. Il fatturato totale di Ferruzzi e Italimpreses nel mercato della costruzioni non supera i 200 milioni di ECU per ciascun gruppo. Entrambe realizzano più del 90% del loro fatturato nel settore della costruzione nel mercato italiano, nel quale ciascuna di esse non dispone di una quota superiore al 3%. Le attività delle Parti in Ungheria non avranno alcun significativo effetto nel mercato comunitario.

\* \* \*

Per questi motivi, in conformità dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento N° 4064/89, la Commissione ha pertanto deciso di non opporsi all'operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune.

Per la Commissione